



Accordo con il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017

A.C. 1623

Dossier n° 151 - Schede di lettura
28 maggio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1623
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017"
Iniziativa:	Parlamentare
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	21 febbraio 2019
assegnazione:	25 marzo 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro e X Attività produttive
Oneri finanziari:	Sì

Il Ciad (capitale N'Djamena 1.270.000 ab.) è uno Stato dell'Africa centro-settentrionale, comprendente il vastissimo territorio tra il Niger e il Lago Ciad e il Camerun (a ovest), il Sudan (a est), la Libia (a nord) e la Repubblica Centrafricana (a sud). La composizione etnica del Paese è estremamente variegata e si contano oltre duecento gruppi etnici differenti: la maggioranza della popolazione è formata dai **Sara (26%)**, popolo d'origine nera, mentre gli **Arabi (12,5%)** rappresentano la seconda etnia più numerosa; la religione più praticata è quella **islamica**, seguono **cattolicesimo (22%)** e **protestantesimo (18%)**.

Dopo l'indipendenza dalla Francia nel 1960, il Ciad è stato attraversato da una guerra civile quarantennale che ha visto confrontarsi le regioni del nord a maggioranza musulmana, appoggiate dalla Libia, contro quelle del sud, a maggioranza cristiana, sostenute dalla Francia. Dopo un decennio di dittatura di Hissène Habré (condannato all'ergastolo nel 2016 dalla corte d'appello del tribunale del Senegal per crimini contro l'umanità), nel 1990 un colpo di Stato ha portato al potere il generale Idriss Deby Itno, riletto da ultimo, per la quinta volta, nell'aprile 2016. Il 4 maggio 2018 è entrata in vigore una nuova Costituzione. Le elezioni legislative, rimandate più volte, dovrebbero svolgersi il prossimo 30 maggio.

La già fragile stabilità del Paese risente pesantemente degli attacchi del terrorismo islamista, attivo sia all'interno del Paese sia nelle zone limitrofe. In particolare, la zona intorno al lago del Ciad, colpita da una profonda crisi legata a plurimi fattori, politici, economici e umanitari ma che prendono origine dalla tragica riduzione delle acque del lago, vedono la recrudescenza dell'estremismo violento ad opera del gruppo terroristico nigeriano Boko Haram.

Alle tradizionali attività economiche legate all'allevamento e all'agricoltura, a partire dai primi anni 2000 si è affiancata una rilevante attività estrattiva di petrolio che ha fatto crescere in misura consistente il PIL.

Contenuto dell'accordo

L'Accordo con il Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa intende definire un'adeguata cornice giuridica volta a rafforzare la cooperazione bilaterale anche al fine di consolidare le

rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza (compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo).

L'Accordo è composto da un breve preambolo e da 12 articoli.

L'**art. 1** enuncia i **principi ispiratori** e lo **scopo** dell'Accordo, cioè agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali sottoscritti.

L'**art. 2** attribuisce la responsabilità della **gestione delle attività** ai rispettivi ministeri della difesa e individua aree e modalità di gestione, tra cui:

- politica di sicurezza militare e difesa;
- sviluppo e ricerca scientifica, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi della difesa;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- organizzazione e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale;
- questioni relative all'ambiente, con riguardo alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari;
- medicina, storia ed eventi sportivi militari;
- visite ufficiali di delegazioni e scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
- altre aree e modalità di interesse delle Parti.

L'articolo prevede inoltre che le modalità di cooperazione nel settore dell'industria della difesa prevedranno: scambi di visite di delegazioni civili e militari e incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della difesa; scambio di personale di formazione e di relatori nonché di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze dibattiti e simposi organizzati presso istituti civili e militari della difesa; partecipazione a esercitazioni militari; altre aree di cooperazione che possono essere di interesse reciproco.

L'**art. 3** riguarda gli **aspetti finanziari** e prevede che ciascuna Parte provveda alle spese di sua competenza e stabilendo altresì che la parte ospitante fornirà le cure di emergenza al personale invitato, presso proprie strutture sanitarie, possibilmente militari. Le attività condotte saranno comunque subordinate alle disponibilità finanziarie delle Parti.

L'**art. 4** è relativo alla **giurisdizione** e attribuisce alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la legislazione dello Stato ospitante. Al contempo si riconosce allo Stato ospitato il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate e sul personale civile nel caso i reati nei casi in cui minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.

L'**art. 5** tratta del **risarcimento dei danni** e stabilisce che eventuali danni provocati alla parte ospitante da un membro della parte inviante in relazione alla missione prevista dall'Accordo sarà risarcito dalla parte inviante o da entrambe le Parti nel caso di responsabilità congiunta.

L'**art. 6** riguarda la cooperazione nel campo dei **prodotti della difesa** ed enumera le categorie di armamenti oggetto della cooperazione ed in particolare:

- navi costruite per uso militare e relativo equipaggiamento;
- aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativo equipaggiamento;
- carri armati e veicoli per uso militare;
- armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- bombe, mine (eccetto quelle anti uomo), missili, razzi, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
- sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
- materiale speciale blindato per uso militare;
- materiali speciali per l'addestramento;

- strutture ed equipaggiamenti per la produzione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;
- macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni.

Il par. 2 stabilisce le modalità relative alle attività nel campo dell'industria della difesa, nella ricerca, nello sviluppo dell'equipaggiamento militare e nel munizionamento.

L'**art. 7** è relativo alla **proprietà intellettuale** e l'impegno delle Parti ad attuare le procedure necessarie a garantire la proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti dalle attività svolte sulla base dell'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'**articolo 8** regola il trattamento delle **informazioni, dei documenti e dei materiali classificati**, in conformità alle leggi dei due Stati. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte originatrice, né utilizzati a danno di una delle due Parti. Per gli ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate non contenuti nell'Accordo in esame si rimanda alla stipulazione di uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati.

L'**art. 9** stabilisce che le eventuali **controversie** relative dall'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni e negoziazioni tra i canali diplomatici.

L'**art. 10** dispone l'**entrata in vigore** della legge alla data delle ricezione della seconda delle due notifiche scritte con le quali le Parti si informeranno reciprocamente del completamento delle procedure nazionali di entrata in vigore dell'Accordo.

L'**art. 11** prevede la possibilità di sottoscrivere **protocolli aggiuntivi** in ambiti specifici di cooperazione e rivedere o emendare l'Accordo mediante scambio di note. Il personale dei rispettivi Ministeri della Difesa sono incaricati di attuare e sviluppare i programmi, in coordinamento con i rispettivi Ministeri degli Affari esteri.

L'**art. 12** stabilisce che l'Accordo resterà in vigore fino all'avvenuta denuncia di una delle due Parti, fatte salve le attività in corso, se non diversamente concordato.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica **dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad**, si compone di **cinque articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'**articolo 3** riguarda la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal provvedimento, pari ad **euro 8.818 annui ad anni alterni a decorrere dal 2019**, ascrivibili alle disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo (Commissione tecnica mista). A tali oneri si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI (comma1). Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** contiene una clausola di **invarianza finanziaria** e precisa (comma 1) che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo - ad esclusione di quelle contenute nell'art. 2 - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che agli oneri eventualmente connessi a spese mediche ed odontoiatriche o derivanti dalla rimozione o evacuazione di proprio personale infortunato, malato o deceduto (art. 3, paragrafo 1, lettera b), da risarcimento di danni provocati (art. 5) o da Protocolli aggiuntivi o revisioni dell'Accordo (art. 11) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 5**, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Corredano il disegno di legge, oltre alla già citata relazione illustrativa, una **relazione tecnica** per la quantificazione degli oneri, nonché un'**Analisi tecnico-normativa** (ATN).

La relazione tecnico-normativa, tra l'altro, correla la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo in esame, ai sensi dell'articolo 80 Cost., al carattere di preciso impegno politico che il medesimo riveste.

La relazione tecnica quantifica analiticamente i maggiori oneri per il bilancio statale che l'esecuzione dell'articolo 2, comma 1 dell'Accordo comporta e, in particolare quantifica e spese di missione di due rappresentanti a N'Djamena, con una permanenza di tre giorni nella città in 899,00 euro, le spese di viaggio in 7.919,00 euro, per un totale di 8.818,00 euro.

Sempre la relazione tecnica non manca di precisare che specifici accordi aggiuntivi o programmi di cooperazione che discendano dall'Accordo in esame, ovvero emendamenti allo stesso che, analogamente, comportino aumenti di spesa, saranno oggetto di nuovi disegni di legge che ne autorizzino l'aggravio finanziario.

Si segnala che il disegno di legge è accompagnato altresì da una **dichiarazione di esclusione dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)**, esclusione motivata dall'appartenenza dell'Accordo in esame alla categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.